

Convenzione di Tirocinio Curriculare

PO/ _____ / _____ POS/25
(a cura dell'Università)

La presente Convenzione regola i rapporti tra:

la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma,
viale Pola n. 12, codice fiscale 02508710585 e partita IVA 01067231009, in persona del Direttore Generale,
Rita Paola Maria Carisano

E

Il soggetto ospitante: _____
con sede legale in (Indirizzo, Città, CAP): _____
codice fiscale: _____, rappresentato da:

In qualità di rappresentante legale o suo delegato.

A beneficio

Dello studente: _____
Data e Luogo di nascita: _____
Codice Fiscale: _____
Telefono/cellulare: _____
Indirizzo e-mail: _____
Iscritto al Corso di Laurea: _____
anno di corso: _____, d'ora in poi denominato "tirocinante".

Premesso che

- al fine di agevolare le scelte mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini curriculari;
- per tirocini curriculari si intendono quei tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università sulla base di norme regolamentari ovvero sono esperienze previste all'interno di un percorso di istruzione o formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendistato e di formazione con una modalità cosiddetta di alternanza

Si conviene quanto segue:

Articolo - 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture il soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di Luiss Guido Carli, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Articolo - 2

1. Il tirocinio curriculare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del tutor accademico e del tutor del soggetto ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - le strutture ospitanti (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile.
4. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento, e in ogni caso non può superare i 6 mesi. Ogni altra variazione (proroga, sospensione o interruzione) dovrà essere anticipatamente motivata e comunicata dal soggetto ospitante.

Articolo - 3

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Al tirocinante è altresì riconosciuta la possibilità di assentarsi, previo accordo con il tutor del soggetto ospitante, per impegni universitari inderogabili ovvero per gravi e giustificati motivi, nonché il diritto di vedersi assegnato un professionista esperto in qualità di tutor del soggetto ospitante e un Progetto formativo coerente con il suo percorso di studi.



Articolo - 4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli Infortuni sul Lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore e si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi previa tempestiva segnalazione via e-mail all'indirizzo: internship@luiss.it, da parte del soggetto ospitante o del tirocinante stesso.

Articolo - 5

Qualora, nel corso del tirocinio, dovessero emergere esigenze di qualsivoglia natura, il soggetto ospitante e il tirocinante potranno richiedere chiarimenti e approfondimenti al soggetto promotore. Le richieste potranno essere inoltrate in forma scritta all'indirizzo e-mail: internship@luiss.it al fine di consentire le opportune procedure di risoluzione.

Articolo - 6

Ai sensi del Reg. UE/679/16 nonché del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito della presente convenzione, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo, la Parte non inadempiente potrà risolvere la presente convenzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatti salvi ogni altro diritto o rimedio e la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni. Resta inteso che la scadenza o la risoluzione della presente convenzione non esonerano le Parti dal rispetto della normativa vigente in materia privacy".

Articolo - 7

Nel caso in cui le attività del tirocinante diano luogo alla creazione di un'opera protetta dal diritto d'autore o da diritti di proprietà intellettuale (che copre anche il software), deve essere firmato un contratto tra il tirocinante (autore) e l'organizzazione ospitante.

Il contratto deve in particolare specificare le innovazioni/scoperte, l'entità dei diritti trasferiti, l'eventuale esclusiva, le risorse utilizzate e la durata del trasferimento, nonché, se del caso, l'importo della compensazione finanziaria dovuta al tirocinante per tale trasferimento.

Articolo - 8

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") e i Codici Etici rispettivamente adottati e si impegnano ad osservare i principi comportamentali e le previsioni ivi indicate. Il Modello e il Codice Etico adottati da Luiss sono liberamente consultabili anche nella sezione "Statuto e Regolamenti" del sito web di Ateneo.

Le parti si impegnano ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate dal D. Lgs. 231/01 ss.mm.ii. Si impegnano altresì a riscontrare ogni richiesta di informazione proveniente dai rispettivi Organismi di Vigilanza e comunque a prestare la più ampia collaborazione alle attività di tali Organismi.

Ciascuna parte dichiara, infine, di essere consapevole e di accettare l'eventuale irrogazione di sanzioni ex D. Lgs. 231/01, laddove violi i principi e le previsioni contenute nei Modelli e nei Codici Etici dell'altra parte nonché in generale i principi contenuti nel D.Lgs. 231/01. In tal caso, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, la parte inadempiente potrà vedere a sé applicata una diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, ovvero la risoluzione immediata del rapporto negoziale. Le sanzioni verranno graduate a seconda della gravità della violazione”.

Articolo - 8

Le parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione, fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.

Articolo - 9

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione della presente scrittura - qualora non risolta dalle parti in via amichevole - sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo - 10

Ogni modifica della presente scrittura privata dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le Parti.

Articolo - 11

La registrazione del presente accordo verrà effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Le spese, compreso il bollo, sono a carico della parte medesima.

Timbro e firma del soggetto ospitante
Il Rappresentante Legale

Università Luiss Guido Carli
Il Direttore Generale
Dott.ssa Rita Paola Maria Carisano

Roma, lì